

# STATUTO

**SCLE**  
**ROSI**  
**MULT**  
**iPLA**  
associazione  
italiana

un mondo  
**libero** dalla SM

**AISM. INSIEME, UNA CONQUISTA DOPO L'ALTRA**



## STATUTO

**Art. 1** - È costituita l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla - AISM - Associazione di Promozione Sociale/APS - Ente del Terzo Settore/ETS con sede legale in Roma, attiva sull'intero territorio nazionale. L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, quale Associazione dotata di personalità giuridica, è un unico soggetto di diritto cui sono imputati diritti e obblighi.

Sino alla decorrenza di cui all'articolo 104 co. 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", l'Associazione mantiene la qualifica di Onlus di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e l'uso del relativo acronimo.

**Art. 2** - L'Associazione riunisce tutti coloro che riconoscendosi nello Statuto, nel Codice Etico e nelle Carte dei Valori condividono la visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla e patologie correlate unendosi nelle diverse forme e modalità in un Movimento di persone impegnate affinché l'Associazione persegua le proprie finalità istituzionali.

Per patologie correlate si intendono, ai presenti fini, le patologie infiammatorie/demielinizzanti/degenerative del sistema nervoso centrale.

**Art. 3** - L'Associazione si ispira ai principi della promozione sociale come espressione spontanea e autonoma di partecipazione, solidarietà e pluralismo e svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari e di quanti convivono con la malattia e ne sono coinvolti, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà, dignità, uguaglianza dei diritti degli associati. I principi di riferimento dell'Associazione, declinati nel Codice Etico e in Carte dei Valori a esso correlate, informano l'esistenza e l'azione di AISM a ogni suo livello, per ogni ambito di attività e di impegno, rispetto a ogni categoria di soggetto partecipante al Movimento associativo.

**Art. 4** - L'Associazione ha struttura democratica ed esclude ogni possibile forma di limitazione con riferimento alle condizioni economiche, individuali e sociali, nonché discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, coerentemente con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

**Art. 5** - L'Associazione opera in modo coeso e unitario in ogni suo livello e articolazione per sconfiggere le cause e gli effetti indivi-



duali e collettivi della sclerosi multipla e assicurare il miglioramento della condizione di vita e l'inclusione delle persone con sclerosi multipla e con patologie correlate e loro familiari e di quanti convivono con la malattia e ne sono coinvolti, a partire dalla piena affermazione dei rispettivi diritti e dal loro concreto e agito protagonismo.

L'Associazione, in particolare, nel quadro di una stretta collaborazione con la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - FISM -, con la quale AISM condivide la medesima visione:

- a.** promuove, afferma, tutela e rappresenta i diritti umani delle persone con sclerosi multipla e delle persone con patologie correlate e dei loro familiari e di coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti, con prioritario riguardo per quelli civili e sociali;
- b.** opera per l'accesso e il miglioramento continuo della qualità degli interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992 n. 104, e alla L. 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- c.** opera per l'accesso e il miglioramento continuo degli interventi e prestazioni sanitarie;
- d.** opera per l'accesso e il miglioramento continuo delle prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;
- e.** promuove e cura attività di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f.** promuove, sostiene, finanzia e – con specifico riferimento all'area della ricerca sociale e di sanità pubblica – svolge attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale in un quadro di stretto coordinamento con la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla – FISM;
- g.** organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- h.** organizza e gestisce attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- i.** promuove, pianifica e attua iniziative e interventi di formazione extra-scolastica e attività di formazione non formale;



## STATUTO

- j.** cura servizi strumentali a enti del Terzo Settore, con particolare riferimento alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - FISM;
- k.** promuove, sostiene, svolge servizi finalizzati all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 con particolare riferimento alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e con disabilità, dei loro familiari, e di coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti;
- l.** promuove, sostiene, svolge programmi e interventi di alloggio sociale, ai sensi del D. M. 22 aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, o lavorativi, con particolare riferimento alle esigenze delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e con disabilità, dei loro familiari e di coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti;
- m.** svolge attività di beneficenza diretta e indiretta, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- n.** promuove la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- o.** nel quadro della realizzazione delle proprie finalità istituzionali, può procedere nella riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, l'Associazione opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e autonomia, privilegiando intese, accordi, accreditamenti, convenzionamenti ed esercitando un ruolo attivo nelle diverse fasi e forme della co-programmazione e della co-progettazione, nonché dei processi di valutazione partecipata e più in generale nei percorsi e processi di amministrazione condivisa di cui alle specifiche Linee guida ministeriali.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale, conformemente allo specifico decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.



**Art. 6** - Nell'ambito delle attività di cui all'articolo precedente e al fine di attuare le stesse anche con riferimento alle persone con patologie correlate alla sclerosi multipla e ad altre patologie contraddistinte da un quadro di bisogni e di interventi sanitari e socio-assistenziali comunque assimilabili alla sclerosi multipla e loro familiari e a tutti coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti, l'Associazione in ogni suo livello e articolazione:

- a. opera in forma strettamente integrata con la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla – FISM – al fine di assicurare la massima efficacia dell'azione associativa e dell'impatto sociale generato sulle persone e la comunità di riferimento, pur nella piena autonomia e distinzione;
- b. attiva e mantiene relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Autorità, Agenzie, Organi, Soggetti, internazionali, europei, nazionali regionali e locali di interesse nelle materie scientifiche, sanitarie, sociali, socio-assistenziali; le Università, i Centri Ospedalieri, le Reti di cure primarie e intermedie; nonché, in generale, con quelle strutture e servizi di diagnosi, cura, assistenza e supporto di interesse e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati, il contatto e la relazione con i quali sia utile e funzionale al conseguimento delle finalità dell'Associazione, anche prendendo parte a Consulte, Comitati, Tavoli di confronto e partecipazione, Osservatori comunque denominati;
- c. nel rispetto della vigente normativa può promuovere, aderire, sostenere Reti e Organismi comunque denominati di raccordo e coordinamento tra Associazioni, Fondazioni, Imprese sociali e ad altri soggetti del Terzo Settore di ogni livello e grado, nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- d. attiva e mantiene il collegamento con associazioni ed enti di altre nazioni e partecipa agli organismi internazionali ed europei che perseguono le stesse finalità;
- e. nel rispetto della vigente normativa può promuovere e/o partecipare in società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle previste dallo Statuto;
- f. promuove, sostiene, sollecita, attraverso relazioni e interventi in ogni opportuna sede, anche attraverso il lavoro di rete, l'emanazione e la corretta attuazione di norme, politiche, provvedimenti adeguati, monitorandone e valutandone il livello di effettiva applicazione e l'effettivo impatto sulla condizione di vita delle persone e la comunità di riferimento;
- g. attiva e mantiene funzioni di Osservatorio sulla realtà dei bisogni e dei diritti individuali e collettivi;



## STATUTO

- h.** esercita un ruolo di promozione e qualificazione nell'approccio interdisciplinare e nei percorsi integrati di presa in carico, anche curando progetti e iniziative sperimentali che possano portare a modelli per il miglioramento della qualità di vita;
- i.** nel quadro dei processi di amministrazione condivisa, promuove, sostiene, sollecita la realizzazione di progetti, servizi, interventi di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria forniti dall'Ente Pubblico o dai soggetti dallo stesso accreditati e convenzionati, orientati alla valorizzazione dell'autonomia e al sostegno e rafforzamento delle capacità e abilità della persona, del suo nucleo familiare e di coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti, in un quadro di personalizzazione e umanizzazione dei percorsi di cura e assistenza, di inclusione sociale, di autodeterminazione, di *empowerment*;
- l.** svolge, rispetto ai progetti, servizi, interventi di cui alla precedente lettera, quelle attività che abbiano carattere sussidiario, complementare e integrativo rientranti nelle finalità associative atte a migliorare la condizione di vita, sulla base delle esigenze, aspettative, progettualità della stessa persona in una prospettiva di adeguatezza, pertinenza, continuità, integrazione ed efficacia dei percorsi e degli interventi;
- m.** svolge, direttamente o tramite terzi secondo approcci e modelli di co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto delle priorità associative e secondo criteri di appropriatezza, innovazione, equità e centralità della persona, interventi e prestazioni di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, quando non siano o non possano altrimenti essere assicurati progetti, servizi, interventi di qualità da parte degli Enti istituzionalmente competenti;
- n.** promuove ogni iniziativa atta a migliorare la condizione di vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e con disabilità, dei loro familiari e di coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti, e in particolare la loro piena inclusione e partecipazione in condizioni di pari opportunità ed eguaglianza alla vita della comunità;
- o.** promuove e cura l'accoglienza, l'informazione, l'orientamento e l'aggiornamento rivolti alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e con disabilità, ai loro familiari e a coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti e a quanti si uniscano e partecipino al Movimento associativo;
- p.** promuove e cura la diffusione della cultura della disabilità e dell'eguaglianza fondata sul riconoscimento e applicazione dei diritti fondamentali dell'uomo e sulla sostenibilità sociale;



- q. promuove e cura l'attività di sensibilizzazione sui problemi sanitari, socio-sanitari e sociali che la patologia comporta; promuove e svolge iniziative e attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo e di valorizzazione dell'accessibilità e della fruibilità dell'ambiente, delle comunità, del patrimonio collettivo;
- q. cura la preparazione e qualificazione dei propri volontari, nonché dei giovani in servizio civile e di coloro che a diverso titolo si uniscono al Movimento associativo nonché, anche attraverso forme di collaborazione con altre realtà, l'emersione, messa in trasparenza, riconoscimento, attestazione, validazione, e certificazione delle competenze;
- r. contrasta ogni forma di discriminazione diretta e indiretta verso le persone con disabilità ed è legittimata a promuovere e a intervenire in giudizi e procedimenti a tutela degli interessi e dei diritti dell'Associazione, dei propri associati, delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e con disabilità, dei loro familiari con particolare riferimento ai temi della discriminazione e lesione dei diritti soggettivi anche ai sensi della L. 1 marzo 2006 n. 67;
- s. esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi e interviene nei procedimenti giudiziari ai sensi della vigente normativa per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti attinenti al perseguimento degli scopi statutari;
- t. cura la raccolta e la destinazione di contributi e risorse al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. A tale fine pone in essere, anche in forma organizzata e continuativa, attività e iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché mediante sollecitazione al pubblico anche attraverso piattaforme o canali telematici, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza tenuto conto delle linee guida in materia.

### ► **PATRIMONIO E RENDICONTAZIONE**

**Art. 7** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili dei quali abbia la titolarità e in particolare dalle elargizioni, eredità, legati e donazioni disposte a suo favore. L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento delle proprie attività, oltre che dai frutti del suo patrimonio, dalle quote e contributi degli associati, da attività di raccolta fondi, da



eredità, legati e donazioni; dai contributi dello Stato, Regioni, degli Enti locali, di altri Enti o Istituzioni pubbliche e private, da contributi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali, dallo svolgimento di attività o servizi convenzionati nell'ambito dei fini statutari, dai proventi derivanti da attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, da liberalità assegnate dagli Istituti emittenti titoli di solidarietà ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà, altresì, formulare richieste di finanziamento agli Istituti emittenti i titoli di solidarietà per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 5 del presente Statuto, nonché accedere o promuovere iniziative di Social Lending nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa.

**Art. 8** - L'Associazione assume la qualifica di Ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Codice del Terzo Settore svolgendo in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui al presente Statuto. Il patrimonio di AISM, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'Associazione, pertanto, nel corso della sua esistenza non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La destinazione di fondi a favore della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - FISM - e ad altri Enti di Terzo Settore, con particolare riferimento a quelli Soci, affiliati, o comunque collegati o partecipati, operata conformemente alla legge nel quadro delle proprie finalità istituzionali ai sensi del presente Statuto, non configura distribuzione indiretta di utili, avanzi di gestione, nonché fondi e riserve.

La natura dell'Associazione esclude qualsiasi finalità di lucro anche indiretto per i propri associati e persone aderenti al Movimento associativo.

**Art. 9** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla predisposizione del bilancio dell'esercizio che dovrà essere sottoposto all'Assemblea



Generale di norma entro il mese di aprile dell'anno successivo e, comunque, nei tempi utili al deposito entro il 30 giugno presso il Registro Unico del Terzo Settore.

### ► BILANCIO SOCIALE

**Art. 10** - È compito del Consiglio Direttivo Nazionale curare annualmente la redazione e pubblicazione del Bilancio Sociale nel rispetto della normativa di settore e delle linee guida in materia, anche con riferimento alla valutazione di impatto sociale delle attività svolte sulla comunità di riferimento.

### ► SOCI

**Art. 11** - L'Associazione garantisce a tutti i Soci pari opportunità e piena partecipazione agli organi sociali e si impegna a eliminare qualsiasi vincolo od ostacolo temporale e/o spaziale che possa in qualsiasi modo limitarle. Possono essere Soci le persone fisiche maggiorenni. Possono, inoltre, essere Soci gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, riconoscendosi nello Statuto e nel Codice Etico e Carte dei Valori associativi, condividano la visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla e presentino, all'interno del proprio statuto, un espresso riferimento all'impegno nello sconfiggere la sclerosi multipla o concorrere al raggiungimento della missione istituzionale di AISM. I Soci si distinguono in:

- a. Aderenti, Ordinari, Sostenitori e Promotori: coloro che versano la rispettiva quota associativa annuale all'atto della adesione con tali qualifiche;
- b. Vitalizi: coloro che versano la rispettiva quota associativa *una tantum* all'atto della adesione, e che mantengono tale qualifica per l'intero arco della vita salvo recesso o decadenza disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- c. Onorari: coloro che sono intervenuti all'atto della costituzione dell'Associazione e coloro che abbiano contribuito in modo rilevante all'affermazione dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e al miglioramento delle loro condizioni di vita, al progresso della ricerca scientifica, al miglioramento dell'assistenza, nonché al progresso dell'Associazione e del suo Movimento. I Soci Onorari acquisiscono tale qualifica a seguito di specifica delibera disposta dall'Assemblea Generale mantenendola per l'intero arco della vita, salvo revoca da parte della stessa Assemblea Generale.



Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro perfezionano l'iscrizione esclusivamente nella categoria di Socio Promotore, a seguito della delibera di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

L'istruttoria del Consiglio Direttivo Nazionale viene compiuta verificando la sussistenza dei requisiti richiamati dal comma 1 del presente articolo, nonché sulla base di una specifica relazione prodotta dall'Ente stesso in cui venga comprovata una duratura e rilevante attività svolta nel campo della sclerosi multipla e patologie correlate.

Le categorie di Soci Aderenti, Ordinari, Vitalizi sono riservate alle sole persone fisiche. L'Assemblea Generale fissa l'entità della quota associativa per ciascuna delle categorie di Soci a eccezione della categoria dei Soci onorari per cui non è previsto versamento di quota associativa.

È escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

**Art. 12** - I nuovi Soci devono manifestare esplicitamente la loro volontà di far parte dell'Associazione e versare la relativa quota associativa.

La qualità di Socio, nel caso di persona fisica, si acquisisce trascorso il termine di trenta giorni dalla data della domanda e del contestuale versamento della quota associativa, con effetto non retroattivo, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente, esclusa la qualifica di Socio Aderente che viene assunta al momento della domanda di iscrizione e versamento della relativa quota. L'iscrizione della persona fisica può essere negata dal Consiglio Direttivo Nazionale solo per gravi e motivate ragioni.

Gli Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro acquisiscono la qualifica di Socio al termine dell'istruttoria effettuata dal Consiglio Direttivo Nazionale, versando la relativa quota. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a pronunciarsi sulle domande di iscrizione presentate da Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo sospensione del procedimento istruttorio per acquisizione di elementi suppletivi, in tal caso per il tempo strettamente necessario all'acquisizione degli stessi.

I Soci sono tenuti al rinnovo annuale della quota entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, determinando il mancato versamento un'ipotesi di decadenza e perdita dei benefici derivanti dall'iscrizione, inclusa la relativa anzianità associativa. Coloro che siano stati espulsi dall'Associazione non possono iscriversi nuovamente al



pari di coloro nei cui confronti siano intervenute pronunce di inammissibilità di iscrizione per gravi e motivate ragioni deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'iscrizione all'Associazione per l'anno in corso è condizione per l'esercizio dei diritti associativi, incluso l'accesso ai servizi e attività dell'Associazione dedicati, e più in generale l'esercizio dei poteri riconosciuti dallo Statuto, Regolamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, Regolamenti applicativi, Direttive, Politiche, Linee guida associative.

**Art. 13** – La qualità di Socio comporta il diritto di voto attivo e passivo nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento. Il diritto di voto attivo spetta ai Soci persone fisiche, nonché ai rappresentanti o delegati dei Soci degli Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro.

Il diritto di voto passivo spetta ai Soci persone fisiche e ai rappresentanti o delegati, nel numero di uno per ciascun ente, dei Soci Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, con carattere strettamente personale, nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto.

**Art. 14** – I Soci si impegnano affinché l'Associazione progredisca nel raggiungimento delle finalità istituzionali per un mondo libero dalla sclerosi multipla e patologie correlate, condividendo responsabilmente il Codice Etico associativo e le Carte dei Valori a esso correlate e adoperandosi affinché la dignità e centralità della persona la capacità di autodeterminazione, la valorizzazione delle abilità, il pieno coinvolgimento e inclusione nella società e nella stessa Associazione siano principi e valori riconosciuti e praticati.

**Art. 15** - I Soci si uniformano allo Statuto e Regolamento, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, ai regolamenti applicativi, politiche, linee guida, indirizzi, direttive e determinazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e in generale alle norme associative. I Soci si impegnano, altresì, a operare con integrità e onestà in ogni circostanza rilevante per l'Associazione, perseguendo gli interessi dell'Associazione stessa in piena conformità con i fini statutari. I Soci che rivestano cariche sociali non possono percepire retribuzione o compenso dall'Associazione per svolgere attività all'interno dell'Associazione, a eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, essendo previsto per i Soci che svolgano attività di volontariato all'interno dell'Associazione il solo rimborso spese come specificato all'articolo successivo.



Ai Soci spetta il diritto di esaminare i libri sociali sulla base di richiesta motivata riferita allo specifico libro di cui si richieda l'esame, fermo il rispetto dei diritti dei singoli in tema di trattamento dei dati personali e la necessaria salvaguardia della confidenzialità e riservatezza di informazioni che, per loro natura, non abbiano carattere idoneo a una pubblica diffusione o divulgazione. Tale diritto potrà essere esercitato nei modi e nei limiti previsti da apposito Regolamento, fermo il rispetto del Codice Etico e delle Carte dei Valori.

**Art. 16** - Le attività di volontariato sono prestate a titolo spontaneo, personale e gratuito. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti in apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale e in presenza di adeguata documentazione giustificativa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

**Art. 17** - Si perde la qualità di Socio per:

- recesso, secondo quanto disposto dalla Legge;
- mancato pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla prima iscrizione;
- espulsione.

L'espulsione viene deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo Nazionale, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri nei casi previsti dal Regolamento.

**Art. 18** - Possono rivestire cariche solo i Soci persone fisiche regolarmente iscritti per tutta la durata del mandato e i rappresentanti o delegati dei Soci Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro – questi ultimi a titolo strettamente personale – per i quali non sussistano le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dal presente Statuto e che posseggano i requisiti eventualmente previsti per l'accesso alle singole cariche. È possibile accedere alle cariche elettive esclusivamente previa candidatura presentata nelle modalità previste dal Regolamento e dalle specifiche disposizioni applicative. Ai presenti fini si intendono come cariche tutte le funzioni attribuite a seguito di elezioni o nomina in sede nazionale, regionale, o provinciale che possano incidere sull'organizzazione interna o la gestione delle risorse dell'Associazione, con eventuale attribuzione di poteri di rappresentanza, restando pertanto esclusi



gli incarichi operativi. Costituiscono motivi di incompatibilità o inelleggibilità:

- a.** la titolarità di cariche in enti o associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle di AISM quando tali cariche, per il loro concreto configurarsi, non siano compatibili con la copertura di cariche in AISM. Sono, in ogni caso, escluse da tale disposizione le cariche ricoperte in enti o associazioni affiliati e associati ad AISM ovvero la cui attività, per disposizione statutaria o per il programma di attività associativo, sia comunque strettamente collegata e coordinata a quella di AISM;
- b.** la pendenza di controversie in qualsiasi sede, aventi contenuto o possibili conseguenze di natura patrimoniale o sull'immagine dell'Associazione, nei confronti di AISM o degli enti o società la cui attività, per disposizione statutaria, sia collegata a quella di AISM;
- c.** l'aver subito condanne passate in giudicato per delitti non colposi ritenuti rilevanti ai fini associativi, secondo la valutazione vincolante del Collegio dei Probiviri AISM, sempre che per tali fatti non sia intervenuta riabilitazione;
- d.** l'aver subito sanzioni interdittive di tipo amministrativo rilevanti ai fini associativi, secondo la valutazione vincolante del Collegio dei Probiviri AISM;
- e.** l'essere medico in attività impegnato nella diagnosi e cura della sclerosi multipla e patologie correlate, limitatamente alle sole cariche a livello nazionale e di componente della Giunta Esecutiva Provinciale nonché, secondo la valutazione vincolante del Collegio dei Probiviri e limitatamente alle medesime cariche, essere operatore sociale o sanitario in attività impegnato nell'assistenza e cura della sclerosi multipla o patologie correlate;
- f.** l'aver rapporti di coniugio, parentela entro il secondo grado o affinità entro il secondo grado o stabile convivenza con persona che presti attività di lavoro in forma subordinata o parasubordinata o libero professionale corrente con l'Associazione;
- g.** l'esistenza di condizioni o situazioni idonee – in ragione della loro natura, intensità e concreto configurarsi secondo la valutazione vincolante del Collegio dei Probiviri – a pregiudicare o comunque compromettere l'autonomia e indipendenza del Socio nell'accesso o esercizio della carica associativa;
- h.** la percezione di retribuzione, indennità o compenso da Enti Pubblici o Privati o dalla stessa AISM per svolgere attività all'interno dell'Associazione;



# STATUTO

- i. l'aver avuto un rapporto di lavoro in forma subordinata o parasubordinata con l'Associazione nei precedenti cinque anni;
- l. l'esercizio di mandato politico o amministrativo a livello nazionale per le cariche associative di rilievo nazionale;
- m. per i componenti del Consiglio Direttivo Regionale e di Giunta Esecutiva Provinciale l'esercizio di mandato politico o amministrativo, esercitato nell'ambito di ente locale afferente al medesimo livello territoriale – da intendersi come provincia o città metropolitana per la Giunta Esecutiva Provinciale – o a un superiore livello territoriale. Le ipotesi di cui ai punti f) ed h) non si applicano ai componenti dell'Organo di Controllo. Qualora una delle predette situazioni sopravvenga dopo l'elezione alla carica, la decadenza dalla carica si verifica automaticamente ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le cariche di componente dell'Organo di Controllo e di Probiviro sono incompatibili fra loro e con qualsiasi altra carica. Le cariche:

- di Presidente Nazionale e Presidente di Sezione provinciale sono incompatibili fra loro;
- interne alla Giunta Esecutiva Nazionale sono incompatibili fra loro; interne alla Giunta Esecutiva Provinciale sono incompatibili fra loro;
- di Consigliere Nazionale e Presidente del Coordinamento Regionale sono incompatibili fra loro;
- di Consigliere Nazionale e Presidente di una Articolazione Territoriale Regionale AISM sono incompatibili tra loro.

**Art. 19** - Verificandosi una situazione di cumulo di cariche incompatibili, il Socio mantiene la carica accettata per ultima e decade automaticamente da quelle già rivestite. Quando si tratti della carica di Presidente di una Articolazione Territoriale Regionale rispetto a quella di Consigliere Nazionale e viceversa, il Socio dovrà decidere a quale rinunciare, inviando idonea comunicazione scritta. Le questioni relative alla sussistenza delle cause di incompatibilità o ineleggibilità o perdurante conflitto con gli interessi associativi e alla non ammissione, sospensione, decadenza dalle cariche sono decise dal Collegio dei Probiviri. Fatto salvo quanto sopra, compete al Consiglio Direttivo Nazionale ed al Consiglio Direttivo Provinciale, rispettivamente per l'accesso alle cariche nazionali e provinciali, la verifica formale di insussistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di perdurante conflitto con gli interessi associativi di cui al precedente e al presente articolo sulla base delle informazioni rese, anche sotto forma di autocertificazione, dagli interessati. La non ammissione alle cariche associative a seguito di tale ve-



rifica è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo quanto previsto nel Regolamento. Per consentire una legittima operatività delle persone ricoprenti cariche queste sono tenute a regolarizzare la propria posizione di Socio, versando la prevista quota, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, pena la decadenza dalla carica. Non possono ricoprire cariche i Soci che, anche successivamente alla elezione alla carica, vengano a trovarsi, per conto proprio o di terzi, secondo il vincolante parere del Collegio dei Probiviri, in una situazione di perdurante conflitto rispetto agli interessi dell'Associazione. Non è consentita l'istituzione di cariche al di fuori di quelle previste da Statuto e Regolamento.

**Art. 20** - Le cariche assunte nell'ambito dell'Associazione sono elettive e gratuite nel rispetto di quanto disposto all'articolo 15 del presente Statuto. Fa eccezione solo la carica di componente dell'Organo di Controllo.

## ► LAVORO ALL'INTERNO DELL'ENTE

**Art. 21** - L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte dei propri associati, fatta salva l'incompatibilità con la qualifica di volontario e l'ineleggibilità alle cariche associative, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali. Nell'ipotesi di iscrizione all'Associazione, coloro che percepiscano retribuzione, indennità o compenso da Enti pubblici o privati o dalla stessa AISM per svolgere attività all'interno dell'Associazione, afferiscono all'Associazione unitariamente intesa. Ai lavoratori dipendenti viene riconosciuto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

## ► ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 22** - Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea Generale;
2. il Consiglio Direttivo Nazionale;
3. il Presidente Nazionale;
4. la Giunta Esecutiva Nazionale;
5. l'Organo di Controllo;
6. il Collegio dei Probiviri.



## ▶ **ASSEMBLEA GENERALE E ASSEMBLEE SEPARATE**

**Art. 23** - L'Assemblea Generale è costituita dai Delegati delle Sezioni, eletti dai Congressi dei Soci delle singole Sezioni in ragione di un Delegato ogni cinquanta Soci o frazione di cinquanta superiore a venticinque aventi ciascuno diritto a un voto, dai delegati delle Articolazioni Territoriali Regionali, in ragione di un delegato per ciascuna Articolazione Territoriale, di norma il suo legale rappresentante o soggetto altrimenti delegato, nonché dai Soci provenienti da province dove non sia costituita una Sezione, i quali vi partecipano con diritto al proprio voto individuale, il cui valore è fissato in un cinquantesimo di quello dei Delegati. L'Assemblea Generale è inoltre costituita dai delegati eletti nelle assemblee separate dedicate rispettivamente ai Soci Aderenti, che esprimono un delegato ogni mille iscritti, e ai Soci Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, che esprimono un delegato ogni venticinque Enti. I Soci provenienti da territori ove la Sezione sia commissariata e priva di Delegati integrativi eletti nei termini utili del 28 febbraio dell'anno, interverranno ai lavori personalmente, potendosi aggiungere al relativo Commissario, esprimendo ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto il proprio voto individuale con valore pari a un cinquantesimo di quello riconosciuto ai Delegati.

L'Assemblea Generale è, inoltre, aperta alla partecipazione di tutti gli altri Soci Ordinari, Sostenitori, Promotori, Onorari e Vitalizi che potranno intervenire senza diritto di voto.

I Delegati della Sezione devono essere eletti tra i Soci della medesima. Ogni Delegato deve intervenire personalmente all'Assemblea Generale e non può trasferire il proprio voto a altro Delegato. La qualifica di Delegato è considerata carica associativa a ogni effetto. L'Assemblea Generale può essere tenuta oltre che in presenza, anche in modalità mista o esclusivamente telematica e con espressione del voto a distanza, purché vengano predisposte forme di votazione in via elettronica che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva presenza e l'esercizio del diritto di voto.

Il Presidente Nazionale, su indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale, procede a convocare assemblee separate, anche per specifiche materie ovvero riferite a determinate categorie di associati o a specifici ambiti territoriali. I casi, le forme e modalità di convocazione e svolgimento di tali assemblee sono disciplinate in apposito regolamento.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, nella convocazione può essere previsto l'intervento in Assemblea mediante mezzi di tele-



comunicazione ovvero l'espressione del voto per via elettronica, assicurando le modalità per verificare l'identità dei partecipanti e dei votanti secondo quanto previsto nell'apposito regolamento. A tali assemblee separate si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile in quanto compatibili.

**Art. 24** - Per la partecipazione all'Assemblea Generale, il numero dei Delegati spettante a ogni Sezione si determina in base al numero dei Soci aventi titolo regolarmente iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

**Art. 25** - L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente Nazionale e si riunisce in via ordinaria ogni anno e non oltre quattro mesi dalla fine dell'anno sociale e amministrativo o comunque nei tempi utili per il deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno dell'anno. Essa è altresì convocata dal Presidente Nazionale in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aventi diritto definiti all'articolo 23.

**Art. 26** - La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale sono comunicati almeno trenta giorni prima della sua convocazione, mediante avviso su periodici informativi dell'Associazione ovvero sito internet e, alle Sezioni, mediante piattaforma informativa interna o modalità equipollente. È fatto obbligo alle Sezioni provinciali e alle Articolazioni Territoriali di portare a conoscenza i propri Delegati della convocazione dell'Assemblea Generale e dei contenuti della stessa come disciplinato dal Regolamento associativo. Per i delegati eletti nell'ambito delle Assemblee separate, la pubblicazione della convocazione sul sito associativo tiene luogo dell'invio della convocazione.

**Art. 27** - Le sedute dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice-Presidente Nazionale. L'Assemblea nomina una Commissione verifica poteri e una Commissione scrutinatrice e uno o più Segretari, secondo necessità e comunque sempre in caso di elezioni.

**Art. 28** - L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione se vi partecipano due terzi degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, l'Assemblea delibera validamen-



te qualunque sia il numero dei presenti, purché la metà delle Sezioni provinciali, a quel momento costituite, sia rappresentata da almeno un Delegato o, nel caso di Sezioni Commissariate, dal relativo Commissario.

**Art. 29** - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Delegati votanti. Per le deliberazioni di modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Delegati votanti. Per le deliberazioni attinenti lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'ente e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei Delegati aventi titolo.

Le elezioni alle cariche dell'Associazione avvengono a scrutinio segreto e sulla base del maggior numero di preferenze ricevute. In caso di parità di preferenze tra due o più candidati con il minimo dei voti, risulta eletto chi ha già ricoperto la medesima carica, in subordine, il più anziano di iscrizione all'Associazione, in ulteriore subordine il più anziano per età.

**Art. 30** - L'Assemblea Generale:

- a. approva il programma triennale e il programma generale di attività annuale dell'Associazione definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- b. per ogni mandato, di norma ogni tre anni, elegge il Consiglio Direttivo Nazionale, l'Organo di Controllo, il Collegio dei Probiviri, sulla base delle candidature presentate nei modi stabiliti dal Regolamento;
- c. delibera, in caso di assoluta necessità e sulla base di comprovate e oggettive motivazioni, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, la proroga del mandato degli Organi nazionali e delle Sedi territoriali per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il termine di un anno;
- d. su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, nomina per ogni mandato, di norma ogni tre anni, e può revocare, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti individuato in una società esterna o a revisore legale dei conti iscritti nell'apposito registro;
- e. delibera le modifiche allo Statuto e/o Regolamento proposte da una Commissione, allo scopo nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo le modalità stabilite nel Regolamento;
- f. approva il modello di Statuto delle Articolazioni Territoriali Regionali;
- g. approva la relazione di attività e il bilancio d'esercizio predispo-



sti dal Consiglio Direttivo Nazionale relativa all'esercizio associativo precedente, prendendo atto delle relazioni predisposte dall'Organo di Controllo e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti se differente;

- h.** approva il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- i.** delibera l'eventuale costituzione di Commissioni, fissandone le funzioni;
- l.** su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, nomina i Soci onorari e il Presidente Onorario;
- m.** delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- n.** delibera in merito alla proposta del Consiglio Direttivo Nazionale riguardante l'espulsione o la cessazione dalla carica di un Consigliere Nazionale o altro Socio ricoprente carica nazionale, nei casi di cui al Regolamento associativo;
- o.** fissa le quote associative secondo quanto previsto dall'articolo 11 del presente Statuto;
- p.** determina l'entità del contributo di partecipazione per la categoria "studenti e giovani minorenni" quali partecipanti alla vita associativa, non avente natura di quota sociale;
- q.** fissa eventuali contributi straordinari finalizzati da richiedere alle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali, nonché alle Articolazioni Territoriali Regionali;
- r.** delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- s.** ratifica gli atti emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale, su questioni non previste dallo Statuto e dal Regolamento;
- t.** prende in esame ed eventualmente delibera su ogni proposta a essa trasmessa dal Consiglio Direttivo Regionale e dai Congressi dei Soci delle Sezioni Provinciali;
- u.** delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto.

**Art. 31** – L'Assemblea Generale esercita i poteri di nomina dei Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - FISM - e di controllo sulla Fondazione medesima, così come stabilito dallo Statuto della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla e dal presente Statuto agli articoli 61 e seguenti. Esercita, altresì, quegli altri poteri e prerogative che le siano eventualmente attribuiti da statuti di enti affiliati e associati, coordinati, collegati.

**Art. 32** - Nel caso in cui l'Assemblea Generale non approvi la relazione di attività o il bilancio dell'esercizio, fornendone motivazione e previa richiesta di chiarimenti al Consiglio Direttivo Nazionale, l'intero Consiglio Direttivo Nazionale decade. La Giunta Esecutiva Nazionale rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, provvede all'amministrazione ordinaria dell'Associazione e convoca una nuova Assemblea Generale Elettiva da tenersi entro 90 giorni dalla data di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale. Il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale rimane in carica per la restante parte del triennio in corso. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche negli altri casi di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

## ► CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

**Art. 33** - Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di indirizzo e di governo. Attraverso la Sede Nazionale, come definita in Regolamento, garantisce che l'Associazione operi in modo organico e coeso per la realizzazione delle finalità associative e vigila sull'andamento della stessa assicurando il rispetto della Legge, dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e Regolamento, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Codice Etico e relative Carte dei Valori, indirizzi, politiche, linee guida nonché delle proprie direttive e deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- a. definisce ogni anno il programma generale di attività annuale dell'Associazione, e ogni tre anni il programma di attività triennale dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- b. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e del suo patrimonio;
- c. predispone il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, da sottoporre unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- d. nomina, laddove prevista dall'assetto organizzativo dell'Ente l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01;
- e. propone per ogni mandato all'Assemblea Generale la nomina e l'eventuale revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f. ha facoltà di istituire, con le modalità di volta in volta ritenute opportune, specifiche categorie di aderenti e partecipanti, al



Movimento associativo, sostenitori, donatori e simpatizzanti dell'attività dell'Associazione;

- g.** autorizza la costituzione delle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali;
- h.** decide in merito all'ammissione come Soci di Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo i criteri definiti nel Regolamento;
- i.** riconosce, come Soci, le Articolazioni Territoriali Regionali, sussistendone le condizioni e previa verifica della piena conformità al Modello di Statuto e Regolamento, approvati rispettivamente dall'Assemblea Generale e dallo stesso Consiglio Direttivo Nazionale;
- l.** delibera la chiusura o il commissariamento di Sedi Regionali e Sezioni Provinciali, e ne nomina il rispettivo Commissario; qualora la chiusura o commissariamento non siano motivati dal venir meno di requisiti minimi di attività previsti dal Regolamento o dalla decadenza del numero minimo legale dei componenti dei rispettivi Consigli, deve essere acquisito il parere preventivo non vincolante del Collegio dei Probiviri;
- m.** delibera il commissariamento delle Articolazioni Territoriali Regionali e ne nomina il relativo Commissario, sussistendo gravi e motivate ragioni, secondo quanto previsto nei rispettivi Statuti;
- n.** per gravi motivi sospende dalla carica o delibera la non ammissione o la decadenza dalla stessa secondo quanto previsto nel Regolamento associativo;
- o.** delibera motivatamente, ricorrendo circostanze eccezionali, in merito a eventuali deroghe rispetto ai vincoli di incompatibilità tra componenti della Giunta Esecutiva Provinciale e di rieleggibilità degli stessi;
- p.** nel caso di ricorrenza di gravi motivi di cui al Regolamento associativo, delibera l'espulsione di Soci dall'Associazione;
- q.** emana il Codice Etico associativo e le Carte dei Valori a esso correlate;
- r.** emana norme esplicative, interpretative e attuative di Statuto e Regolamento, nonché politiche, linee guida, atti di indirizzo, raccomandazioni, direttive, e altri atti, non in contrasto con lo Statuto, aventi portata generale, nonché il modello di Regolamento delle Articolazioni Territoriali Regionali;
- s.** esercita quei poteri e prerogative che gli Statuti di altri enti affiliati e associati, collegati o coordinati gli attribuiscono;
- t.** compie quelle ulteriori attività che non siano per Legge, Atto Costitutivo o Statuto riservate ad altri organi associativi.



**Art. 34** – Nell'ambito dei poteri e prerogative di propria pertinenza, il Consiglio Direttivo Nazionale:

- a. elegge tra i Consiglieri il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale, i restanti componenti della Giunta Esecutiva Nazionale;
- b. nomina il Tesoriere Nazionale e ne fissa le funzioni e le deleghe. L'incarico di Tesoriere Nazionale può essere ricoperto da un consulente esterno, ma non da un funzionario dipendente;
- c. nomina il Direttore Generale o figura a esso equipollente e ne fissa le funzioni e le deleghe;
- d. nell'ambito delle proprie funzioni, responsabilità e prerogative, può conferire e revocare in qualsiasi momento mandati ed eventuali procure ai singoli Consiglieri Nazionali, agli organi dell'Associazione, tra cui la Giunta Esecutiva Nazionale, agli organi delle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali, agli eventuali dirigenti associativi, stabilendo ampiezza dei poteri conferiti, tra cui quelli di eventuale rappresentanza, limiti, durata, forme e modalità di esercizio, con obbligo di rendiconto;
- e. esercita i poteri di nomina di una quota dei componenti dei Consigli Direttivi delle Articolazioni Territoriali Regionali, nei limiti e secondo i criteri previsti dallo Statuto delle stesse Articolazioni, ed esercita il potere di controllo sul corretto operato di tali componenti rispetto alle finalità istituzionali dell'Associazione e di eventuale revoca dalla carica;
- f. propone la candidatura dei componenti dell'Organo di Controllo secondo quanto indicato dall'articolo 39;
- g. nomina la Commissione cui è demandata l'elaborazione delle proposte di modifica allo Statuto e/o al Regolamento, attenendosi, per quanto riguarda la metà dei componenti, ai nominativi designati dalla Conferenza dei Presidenti nel rispetto dei criteri fissati dal medesimo Consiglio Direttivo Nazionale;
- h. nomina i componenti del Comitato Scientifico e ne fissa il relativo Regolamento;
- i. nomina i componenti del Collegio dei Sindaci della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - FISM - e di quelle ulteriori figure con funzioni di controllo la cui nomina venga affidata dallo Statuto della Fondazione all'Associazione, ed esercita i poteri di vigilanza previsti dallo Statuto della Fondazione stessa.

**Art. 35** - Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone di quindici membri eletti su un'unica lista dall'Assemblea Generale tra Soci, preventivamente candidatisi secondo le modalità definite nel Regolamento e in possesso di specifici requisiti di onorabilità, indi-



pendenza – in linea con quanto previsto dal Codice Etico e dalle Carte dei Valori associativi – e competenza, che abbiano ricoperto per almeno un mandato, di durata non inferiore a un anno, almeno una delle seguente cariche: Consigliere Provinciale, Commissario di Sezione Provinciale, Presidente di Sede Regionale, Presidente della Conferenza delle Persone con Sclerosi Multipla, componente del Collegio dei Probiviri, componente del Consiglio di Amministrazione FISM. Il Consiglio Direttivo Nazionale risulta composto per la quota di un terzo da persone con sclerosi multipla e patologie correlate, che nella graduatoria degli eletti occupano le prime cinque posizioni tra i Soci candidati con sclerosi multipla votati alla carica di Consigliere Nazionale. Per la determinazione dei restanti dieci componenti del Consiglio Direttivo Nazionale risultano eletti, a prescindere dalla condizione di persona con sclerosi multipla e patologie correlate o meno, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, oltre i cinque componenti con sclerosi multipla e patologie correlate sopra considerati. Soltanto nel caso in cui non vi sia, tra i candidati eletti, un numero minimo di almeno cinque Soci con sclerosi multipla e patologie correlate, le rispettive posizioni vengono ricoperte da Soci candidati che non abbiano la sclerosi multipla e patologia correlata, secondo il maggior numero di voti ricevuti. In ogni caso, condizione di accesso alla carica è l'aver ricevuto un numero di voti pari ad almeno il 10% dei votanti. Le candidature alla carica di Consigliere Nazionale debbono essere accompagnate dalle proposte di almeno 3 tra Consigli Direttivi Regionali e Consigli Direttivi Provinciali o 10 Delegati. Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica tre anni, ovvero, in caso di decadenza, per la minore durata del mandato. I Consiglieri Nazionali possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale ordinariamente ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali o dall'Organo di Controllo.

La rappresentanza generale dell'Associazione spetta al Presidente Nazionale come previsto dal successivo articolo 37 con conseguente limitazione di tali poteri in capo agli altri Consiglieri Nazionali, salvo specifiche procure e mandati conferiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Entro i trenta giorni successivi all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, ne viene richiesta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con l'indicazione dei relativi poteri e limitazioni.



**Art. 36** - Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e lo stesso delibera con la maggioranza dei presenti. La presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale può avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che il Presidente Nazionale e il Segretario della riunione possano accertare l'effettiva presenza in tale forma della maggioranza dei componenti. Le votazioni sono palesi salvo diversa decisione preventivamente concordata. Gli avvisi di convocazione ordinaria del Consiglio nelle modalità previste dal Regolamento debbono essere inviati per iscritto ai Consiglieri almeno venti giorni prima della data di convocazione, unitamente all'ordine del giorno; tale termine è ridotto a sei giorni in caso di convocazione di urgenza. La decadenza da Consigliere Nazionale e dalle eventuali cariche connesse può avvenire per:

- perdita della qualità di Socio;
- dimissioni;
- espulsione.

Inoltre, la decadenza del Consigliere Nazionale si verifica in automatico ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale in caso di assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, in mancanza di legittimo impedimento. Sempreché la maggioranza dei Consiglieri non si dimetta, il Consigliere dimissionario cessa dalla carica all'atto della avvenuta comunicazione al Presidente. L'espulsione e la cessazione viene proposta per gravi motivi dal Consiglio Direttivo Nazionale, con parere favorevole del Collegio dei Probiviri e deliberata dall'Assemblea Generale successiva. È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale deliberare la sospensione cautelativa dalla carica di tale Consigliere, nei casi e con le modalità previsti dal Regolamento.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile, in quanto compatibile. I Consiglieri Nazionali rispondono del proprio operato ai sensi di legge, ferma la responsabilità dell'Associazione con il suo patrimonio in quanto persona giuridica rispetto alle obbligazioni assunte dal singolo Consigliere Nazionale che abbia agito legittimamente in nome e per conto dell'ente stesso.

## ► PRESIDENTE NAZIONALE

**Art. 37** - Il Presidente Nazionale viene eletto in occasione della prima riunione successiva all'Assemblea Generale elettiva fra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale che abbiano ricoperto per almeno un mandato, di durata non inferiore a un anno, almeno una delle seguenti cariche: Consigliere Nazionale, componente del



Consiglio di Amministrazione FISM, componente del Collegio dei Probiviri, Presidente della Conferenza delle Persone con Sclerosi Multipla. Fino alla nomina del nuovo Presidente Nazionale, il presidente uscente opera in regime di *prorogatio* anche nel caso in cui non faccia parte del neo-eletto Consiglio Direttivo Nazionale. Il Presidente Nazionale:

- a. ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione e la firma sociale; tali prerogative possono essere estese dallo stesso Presidente Nazionale a componenti del CDN, altri organi associativi e rispettivi componenti, Dirigenti e altri soggetti associativi, fissandone poteri di rappresentanza e limiti;
- b. convoca e presiede l'Assemblea Generale e le Assemblee separate, incluse quelle dedicate ai Soci Aderenti e ai Soci Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, e vigila affinché siano osservate le norme statutarie e regolamentari nonché il Codice Etico e le correlate Carte dei Valori;
- c. sovrintende, con l'affiancamento e il supporto del Direttore Generale e degli eventuali dirigenti associativi secondo i rispettivi ruoli, funzioni e deleghe, alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli Organi Sociali;
- d. nomina gli Incaricati Provinciali per la costituzione di nuove Sezioni;
- e. in caso di obiettiva e documentata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale, riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, e convocando con urgenza la Giunta Esecutiva Nazionale;
- f. esercita il potere di invalidazione ed annullamento di atti degli organi delle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali contrari alla Legge, allo Statuto, al Regolamento ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, acquisiti i necessari elementi;
- g. Il Presidente Nazionale, in caso di sua assenza o impedimento e per funzioni specifiche deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale è sostituito dal Vice-Presidente Nazionale. Il Presidente Nazionale di norma non può ricoprire tale carica per più di due mandati complessivi. Nel mandato successivo a quello in cui ricopre la carica di Presidente Nazionale, egli riveste la qualifica di "Past President" con funzioni di affiancamento del nuovo Presidente Nazionale, onde garantire la necessaria ed opportuna continuità. In tale veste ha facoltà di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto, ricevendo a tale scopo gli avvisi di convocazione delle riunioni di Consiglio Direttivo Nazionale e i relativi verbali.



## ► GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

**Art. 38** - La Giunta Esecutiva Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dal Vice-Presidente Nazionale e da tre Consiglieri Nazionali che non abbiano tra loro, inclusi Presidente e Vice-Presidente, rapporti di coniugio, parentela entro il secondo grado e affinità entro il secondo grado o comunque stretti legami familiari, come meglio specificato nel regolamento per l'accesso alle cariche associative. Il Vice-Presidente Nazionale, al pari degli altri componenti di Giunta, in quanto Consigliere Nazionale, non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. La Giunta Esecutiva Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale e si riunisce ogni volta che il Presidente Nazionale stesso lo ritenga opportuno. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. La presenza alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale può avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che il Presidente Nazionale e il Segretario della riunione possano accertare l'effettiva partecipazione della maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni avvengono a maggioranza degli intervenuti. Le delibere e i verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale devono essere resi noti ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale entro trenta giorni. La Giunta Esecutiva Nazionale, fatto salvo l'esercizio dei poteri delegati eventualmente attribuiti dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi del presente Statuto, attua le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale, elabora proposte da sottoporre al Consiglio stesso, adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti e le iniziative che ritiene necessari e che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale, nella successiva riunione. Gli avvisi di convocazione della Giunta Esecutiva Nazionale devono essere inviati per iscritto ai componenti, anche a mezzo fax o in via telematica presso i recapiti forniti dai componenti, almeno dieci giorni prima della data di convocazione, unitamente all'ordine del giorno. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione deve comunque essere fatto a mezzo fax o in via telematica almeno quarantotto ore prima della convocazione, unitamente all'ordine del giorno.

## ► ORGANO DI CONTROLLO

**Art. 39** - L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, elegge un Organo di Controllo composto da tre membri effettivi, più due supplenti, scelti tra le categorie di cui al-



l'articolo 2397, comma 2, Codice Civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. L'Organo di Controllo individua al proprio interno il Presidente.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. È compito dell'Organo vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo corretto funzionamento ai diversi livelli, nazionale e territoriale. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle specifiche linee guida di cui al Codice del Terzo Settore. Il Bilancio Sociale dà atto dell'esito delle attività di monitoraggio svolte dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli organi dell'Associazione ed agli Uffici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici aspetti o situazioni.

I componenti dell'Organo di Controllo non possono ricoprire alcuna altra carica o svolgere altro incarico nell'ambito dell'Associazione.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, di cui ricevono le convocazioni e i relativi verbali. In caso di impedimento o cessazione di un componente, per qualunque causa, subentra il componente supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti ricevuti, dal componente più anziano d'età, che resta in carica fino al termine del mandato in corso.

### ► COLLEGIO DEI PROBIVIRI

**Art. 40** - Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi più due supplenti scelti fra i Soci persone fisiche, che – iscritti da almeno cinque anni in modo continuativo – godano di particolare prestigio tra i Soci, presentando requisiti di elevata onorabilità e moralità. I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

**Art. 41** - Il Collegio dei Probiviri:



# STATUTO

- a. esprime il proprio parere, vincolante o non vincolante, nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- b. esprime parere su ogni altro argomento a esso sottoposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, dall'Organo di Controllo o da singole Sedi Regionali o Sezioni Provinciali, in tal caso previa deliberazione motivata del Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale;
- c. svolge funzioni di amichevole composizione tra le parti di controversie associative ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44 del presente Statuto, con particolare riferimento a quelle attinenti l'applicazione del Codice etico e delle correlate Carte dei Valori. I pareri del Collegio dei Probiviri, espressi per iscritto e sinteticamente motivati, dovranno essere resi entro il termine di trenta giorni e in ogni caso andranno comunicati al Consiglio Direttivo Nazionale.

**Art. 42** - Le riunioni del Collegio, per la cui validità dovranno partecipare tutti i singoli componenti effettivi, vengono convocate dal Presidente del Collegio e possono avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che il Presidente possa accertare l'effettiva partecipazione dei componenti il Collegio. Il verbale della riunione redatto e firmato dal Presidente andrà inviato entro il termine di trenta giorni al Consiglio Direttivo Nazionale.

## ► REVISIONE LEGALE DEI CONTI

**Art. 43** - La revisione legale dei conti viene affidata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale a una società di revisione o a revisore legale dei conti iscritti nell'apposito registro. La relazione conclusiva predisposta dal soggetto così nominato viene portata all'attenzione della stessa Assemblea Generale, unitamente al bilancio d'esercizio, e ne viene data opportuna e adeguata evidenza all'interno del Bilancio Sociale associativo.

## ► COLLEGIO ARBITRALE

**Art. 44** - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra gli Organi dell'Associazione, fra i Soci e l'Associazione e/o i suoi Organi o nell'ambito dei Soci, comunque connessa all'interpretazione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto o del Regolamento, del Codice



Etico e delle correlate Carte dei Valori, e comunque alla vita associativa, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti della controversia e il terzo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Genova. Qualora le parti della controversia siano più di due in posizione sostanziale autonoma, l'intero Collegio, in mancanza di diverso accordo, sarà nominato dal Presidente del predetto Tribunale.

**Art. 45** - Il Collegio definirà secondo diritto le controversie, mediante lodo rituale. Il ricorso al Collegio Arbitrale è subordinato al preventivo esperimento di un tentativo obbligatorio di amichevole composizione presso il Collegio dei Probiviri AISM.

**Art. 46** - La decisione del Collegio Arbitrale deve essere resa nei termini e nelle forme stabilite dal codice di procedura civile. È escluso il ricorso preventivo a ogni altra giurisdizione e a organismi di conciliazione.

## ► **CONFERENZA DELLE PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA E PATOLOGIE CORRELATE**

**Art. 47** - La Conferenza delle Persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate è costituita dai Soci con sclerosi multipla e patologie correlate eletti nei CDP delle Sezioni Provinciali, secondo le norme del Regolamento. Fermo quanto sopra, le riunioni della Conferenza sono aperte alla partecipazione delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate Socie o comunque interessate o coinvolte a diverso titolo nel Movimento associativo. Essa svolge funzioni consultive del Consiglio Direttivo Nazionale per quanto riguarda, in modo particolare, gli aspetti relativi alle esigenze, all'affermazione dei diritti, alla condizione di vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, incluse le materie attinenti le priorità di azione dell'Associazione e il coinvolgimento delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate nelle attività dalla stessa svolte. La Conferenza costituisce pertanto il momento di elaborazione e sintesi del processo sistematico e trasversale di piena valorizzazione del ruolo delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate nella definizione e attuazione delle scelte associative in ogni materia e settore inerente le attività istituzionali. Costituzione e funzionamento della Conferenza delle Persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate sono disciplinati dal Regolamento.



## ► CONFERENZA DEI PRESIDENTI

**Art. 48** - La Conferenza dei Presidenti è composta dai Presidenti delle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali ed è organo consultivo del Consiglio Direttivo Nazionale; in particolare può essere consultata su ogni argomento da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale e delle eventuali Assemblee separate, nonché su argomenti attinenti la definizione e attuazione del programma di attività associativo al livello territoriale.

## ► COMITATO SCIENTIFICO

**Art. 49** - Il Comitato Scientifico è composto da medici, ricercatori e operatori professionali, con funzioni di consulenza del Consiglio Direttivo Nazionale in tema di ricerca e informazione scientifica, nonché di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria. I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale con mandato triennale rinnovabile. È data facoltà al Consiglio Direttivo Nazionale decidere per ogni mandato una diversa composizione numerica del Comitato, che in ogni caso non potrà essere inferiore ai quindici componenti né superiore ai trenta.

**Art. 50** - Le funzioni e l'attività del Comitato Scientifico sono disciplinate dal Regolamento.

## ► SEDI TERRITORIALI DECENTRATE

**Art. 51** - L'Associazione, unica e unitaria, si decentra a livello territoriale in Sedi Regionali e Sezioni Provinciali. Nel caso di Regioni in cui non esista la Provincia, la Sezione avrà unicamente carattere di Sezione Regionale. Il funzionamento delle Sedi Territoriali decentrate è disciplinato dal Regolamento.

**Art. 52** - L'Associazione, nel suo decentrarsi a livello territoriale, si uniforma ai seguenti principi e criteri:

- a. l'Associazione ha un solo patrimonio;
- b. la programmazione generale delle attività e la destinazione alle stesse delle risorse disponibili spettano al Consiglio Direttivo Nazionale sulla base del programma generale di attività triennale e annuale approvato dall'Assemblea Generale;
- c. l'attuazione e declinazione sul territorio del programma generale di attività triennale e annuale ha luogo in modo integrato e coerente ai diversi livelli nazionale, regionale e provinciale



progressivamente attraverso la Sede Nazionale, le Sedi Regionali e le Sezioni Provinciali;

- d. alle Sedi Regionali e alle Sezioni Provinciali spettano i seguenti poteri:
- poteri originari degli organi delle Sedi Territoriali come descritti di seguito all'articolo 53;
  - poteri derivanti dal programma generale di attività associativo triennale e annuale per il livello di mandato specificatamente previsto;
  - poteri derivanti dallo specifico piano di attività - e relativo bilancio preventivo - per l'esercizio successivo predisposti da ciascuna Sede Territoriale entro l'anno solare precedente e sottoposto al Consiglio Direttivo Nazionale per il tramite della Sede Nazionale, per i contenuti ed entro i limiti di mandato in cui il suddetto piano e bilancio preventivo vengono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  - ulteriori poteri che il Consiglio Direttivo Nazionale, con proprio atto generale o specifico, attribuisca di volta in volta, ritenendolo necessario ovvero utile ai fini associativi.

Nell'ambito dei poteri di cui sopra, spetta alle Sedi Territoriali - con riferimento rispettivamente alle figure del Presidente Regionale e del Presidente Provinciale come indicato all'articolo successivo - la rappresentanza dell'Associazione nel territorio e la firma sociale, con esclusione di quei poteri ed attribuzioni che per Legge, Atto Costitutivo, Statuto, Regolamento siano espressamente riservati a organi associativi e da questi non delegabili.

**Art. 53** - Al Consiglio Direttivo Regionale e al Consiglio Direttivo Provinciale oltre ai poteri derivanti dal programma generale associativo e dal mandato del Consiglio Direttivo Nazionale di cui all'articolo precedente, competono in via originaria tutti quei poteri necessari ad assicurare il normale e adeguato funzionamento rispettivamente della Sede Regionale e della Sezione Provinciale, secondo gli indirizzi gestionali della Sede Nazionale, avuto particolare riferimento:

- a. all'individuazione, reperimento e acquisizione della disponibilità della sede associativa territoriale, esclusi atti di acquisto o costitutivi di diritti reali e in ogni caso nei limiti di impegno economico o finanziario e di durata stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- b. alla conduzione, gestione, manutenzione, conservazione, della sede associativa territoriale anche per quanto attiene la sottoscrizione di contratti e impegni relativi alle utenze ed all' eser-



## STATUTO

- cizio in condizioni di sicurezza e appropriatezza;
- c. all'acquisto di beni strumentali il cui costo possa essere integralmente ammortizzato nel corso dell'esercizio di acquisizione o comunque ricompresi nei limiti per natura e per importo fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  - d. all'acquisto dei beni di consumo, prodotti, materie funzionali all'esercizio delle attività normalmente svolte rispettivamente dalle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali per quanto previsto dal Regolamento associativo e nel programma di attività generale e specifico;
  - e. alla gestione del personale, anche somministrato, e dei rapporti di collaborazione parasubordinata, nonché di tirocinio e similari facenti capo rispettivamente alla Sede Regionale e Sezione Provinciale, il cui impiego sia stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto della vigente normativa e delle direttive interne in materia;
  - f. all'attivazione, mantenimento e gestione dei rapporti di collaborazione professionale e dei rapporti di fornitura e somministrazione di servizi, nonché di appalto, nei limiti definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Per la realizzazione del programma generale e specifico e dei poteri originari di cui al presente articolo, al Presidente Regionale e Provinciale competono rispettivamente:

- la rappresentanza associativa nel territorio di competenza e la firma sociale;
- l'esercizio dei poteri di firma, disgiuntamente con il Tesoriere Regionale o Provinciale, su quei conti correnti bancari e postali la cui attivazione sia stata preventivamente deliberata rispettivamente dal Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale e autorizzata dalla Sede Nazionale nelle figure a ciò delegate.

È in ogni caso escluso dai poteri di cui sopra l'esercizio di azione giudiziaria di qualsivoglia natura e l'assunzione di impegni che esulino dalla normale gestione delle attività delle Sedi Territoriali o che comportino, per la natura, durata, caratteristiche, obbligazioni non proporzionate all'operatività della singola Sede Territoriale.

**Art. 54** - La costituzione e il funzionamento delle Sedi Territoriali sono disciplinati dal Regolamento.

### ► ARTICOLAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

**ART. 55** - Il Consiglio Direttivo Nazionale può riconoscere Articolazioni Territoriali Regionali, dotate di autonomia patrimoniale, giu-



ridica, amministrativa, gestionale e contabile, con qualifica di Soci, che perseguono il potenziamento del presidio territoriale regionale associativo per tutte le finalità previste dall'articolo 5 del presente Statuto, per quanto compatibile con la specifica natura dell'Articolazione Territoriale Regionale.

Tali Articolazioni potranno essere riconosciute da parte del Consiglio Direttivo Nazionale di AISM a condizione che adottino il modello di Statuto definito dall'Assemblea Generale, assumendo contestualmente nella denominazione l'acronimo AISM e provvedendo al versamento della relativa quota associativa.

Le suddette Articolazioni Territoriali Regionali dovranno in ogni caso conformarsi alle previsioni contenute nel Codice Etico e correlate Carte dei Valori, Codici di Comportamento, Statuto e Regolamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, alle specifiche direttive, politiche e linee guida associative, nonché al modello di Regolamento delle Articolazioni Territoriali Regionali approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale inosservanza e violazione dello Statuto, Regolamento, e altri riferimenti di cui al presente articolo costituisce, in base alle valutazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, causa di revoca del riconoscimento e della conseguente qualifica di Ente associato e conseguentemente determina la destinazione del patrimonio esistente a quella data a favore di AISM o FISM o altra Articolazione Territoriale Regionale AISM per quanto previsto nei rispettivi Statuti.

AISM non risponde verso i terzi o aventi causa delle obbligazioni contratte dalle Articolazioni Territoriali Regionali, che ad ogni effetto di legge mantengono natura di soggetti autonomi.

### ► **RAPPORTI CON LA FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA**

**Art. 56** - L'Associazione svolge la propria attività in modo coordinato con quella della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - FISM -, con la quale condivide la visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla, nell'ambito delle rispettive missioni.

**Art. 57** - L'Associazione, in ragione della condivisione della visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla nel quadro di quanto definito nel presente Statuto, potrà assegnare - senza limitazione alcuna se non quelle di legge e senza che tali atti configurino in alcun modo distribuzione indiretta di utili, fondi, riserve o avanzi di gestione vietati dalla vigente normativa - beni mobili o immobili, partecipazioni, titoli, fondi, riserve o avanzi di gestione alla Fondazio-



## STATUTO

ne Italiana Sclerosi Multipla, con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale il quale, ove occorra, delega il Presidente Nazionale o altro soggetto munito di idonei poteri alla stipulazione e all'esecuzione degli atti a ciò finalizzati.

L'Associazione è tenuta a trasferire alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla qualsiasi bene mobile o immobile che le sia pervenuto e che, per sua natura o in conformità al titolo, sia destinato allo svolgimento diretto, al finanziamento o alla promozione delle attività di ricerca e studio sulla sclerosi multipla e sulle patologie correlate, nonché sui temi a essa correlati, salvo il caso di impegno diretto di tali beni e contributi - in conformità al titolo e alla destinazione - in attività di ricerca sociale e di sanità pubblica, che potrà essere svolta direttamente dall'Associazione.

Nei casi previsti nel comma precedente, gli atti finalizzati al trasferimento dei beni o dei fondi in favore della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla sono compiuti dal Presidente Nazionale o da altro soggetto munito di idonei poteri senza necessità di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Analogamente, le Articolazioni Territoriali Regionali, in conformità ai propri Statuti e Regolamenti, provvedono a regolare i propri rapporti con la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla.

**Art. 58** - Con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, l'Associazione può coinvolgere in talune delle attività preordinate al perseguimento dei fini istituzionali - come risultanti dagli artt. 5 e 6 del presente Statuto - la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, sempre che rientrino fra gli scopi statutari di quest'ultima. In tal caso, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede, ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, a trasferire alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del coinvolgimento della Fondazione, non integrando tali trasferimenti distribuzioni anche indiretta di utili, fondi, riserve, o avanzi di gestione vietati dalla vigente normativa.

**Art. 59** - L'Associazione può ricevere dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla trasferimenti di beni mobili o immobili, fondi, finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, finalizzati al perseguimento dei propri scopi statutari.

**Art. 60** - L'Associazione può fornire o richiedere alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla assistenza, servizi o attività di coordinamento e supporto organizzativo, ivi compresa la messa a disposizione delle rispettive strutture e, nei limiti consentiti dalla legge,



del rispettivo personale. Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, stabilire dette modalità di collaborazione.

**Art. 61** - L'Assemblea Generale dell'Associazione provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla secondo quanto previsto nello Statuto della Fondazione stessa. I candidati alla carica di amministratori della Fondazione sono indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto dei requisiti richiesti dallo Statuto della Fondazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto a presentare all'Assemblea Generale, oltre ai candidati scelti autonomamente dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso, oppure da almeno tre tra Consigli Direttivi Regionali e Consigli Direttivi Provinciali o dieci Delegati. Non possono essere candidati coloro che si trovino nella situazione di ineleggibilità o incompatibilità o di perdurante conflitto con gli interessi associativi come definiti agli articoli 18 e 19 del presente Statuto, a eccezione della lettera e) dell'articolo 18 dello Statuto.

**Art. 62** - La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è effettuata dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto. Ogni avente diritto può esprimere il proprio voto per un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere.

**Art. 63** - L'Assemblea Generale esercita gli altri poteri di controllo sulla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, così come stabiliti nel relativo Statuto.

È cura del Consiglio Direttivo Nazionale esercitare i poteri di nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci e di quelle ulteriori figure con funzioni di controllo la cui nomina venga affidata dallo Statuto della Fondazione all'Associazione.

**Art. 64** - In caso di estinzione dell'Associazione, l'Assemblea Generale provvede a individuare l'Ente che dovrà subentrare nell'esercizio delle funzioni che lo Statuto della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla attribuisce agli Organi dell'Associazione.

### ► **NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 65** - L'Associazione è costituita senza limiti di durata. Qualora si verifichi una delle cause di estinzione previste dal Codice Civile, i beni dell'Associazione, una volta compiuta la liquidazione, saran-



no interamente devoluti secondo la volontà dell'Assemblea Generale previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45, co. 1, D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla o, in subordine, ad altri Enti che perseguano i medesimi fini dell'Associazione o comunque fini analoghi a partire da quelli che risultino ad AISM stessa affiliati, coordinati o collegati, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente.

Sino alla piena operatività del citato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il previsto parere da parte della Pubblica Amministrazione viene acquisito ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 in combinato disposto con l'articolo 8, comma 23, del D. L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella L. 26 aprile 2012 n. 44.

**Art. 66** - Le modifiche allo Statuto e/o al Regolamento sono adottate, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, dall'Assemblea Generale, su proposta di una apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto di quanto previsto all'articolo 34, lett. g). Tale Commissione è composta per metà dei componenti da Soci designati dalla Conferenza dei Presidenti, e per l'altra metà da componenti del Consiglio Direttivo Nazionale o comunque Soci dallo stesso designati. Le modifiche derivanti dall'adeguamento al Codice del Terzo Settore ovvero che introducano specifiche clausole statutarie che escludano l'applicazione delle disposizioni dello stesso Codice del Terzo Settore di natura derogabile, sono approvate con il voto favorevole della metà dei votanti.

Le modificazioni dello Statuto devono risultare da atto pubblico.

**Art. 67** - Per quanto non specificatamente disposto dallo Statuto e dal Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche e integrazioni e alle leggi speciali in materia.

**Art. 68** - Le modifiche al presente Statuto adottate ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 denominato "Codice del Terzo Settore" diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, D. P. R. 10 febbraio 2000 n. 361 sino ad avvenuta istituzione del suddetto Registro.

Le modifiche al presente Statuto attinenti il superamento del pre-



cedente regime di Onlus sono efficaci successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del citato Codice del Terzo Settore.

L'acronimo APS-ETS risulterà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico a far data dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad operare, per quanto compatibili, le pregresse iscrizioni dell'Associazione nei registri, previsti dalle specifiche normative di settore. A far data dall'iscrizione nel RUNTS, le Sedi Territoriali vengono indicate nello stesso Registro come Sedi decentrate associative ai conseguenti fini ed effetti.

Le disposizioni relative ai requisiti di onorabilità, indipendenza e competenza per le cariche nazionali trovano applicazione a partire dalle prime procedure elettive successive alla approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle relative modifiche. Le disposizioni inerenti le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità derivanti dall'aver avuto rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato nei precedenti cinque anni trovano applicazione a partire dalle prime elezioni successive all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle relative modifiche, con salvaguardia sino al termine del mandato delle posizioni che risultino già in carica a quella data.